



LICEO STATALE "G. CARDUCCI"

Via S.Zeno 3 - 56127 Pisa

*Scienze Umane, Linguistico,
Economico-sociale, Musicale*



tel.: +39 050 555 122 - fax: +39 050 553 014 - email: pipm030002@istruzione.it - pec: pipm030002@pec.istruzione.it
sito: <https://www.liceocarducci.edu.it> - cod. mecc.: PIPM030002 - cod. fiscale: 80006190500 - cod. univoco ufficio: UFK69O

Regolamento per l'attivazione e la gestione della *carriera alias*

Il presente Regolamento, approvato con delibera n. 187 del Consiglio di Istituto del 17/10/2022 e con delibera n.3 del Collegio Docenti del 14/10/2022, costituisce parte integrante del vigente Regolamento di Istituto.

Art. 1- Oggetto e Finalità del Regolamento	2
Art. 2 - Destinatari e destinatarie	2
Art. 3 - Richiesta attivazione della carriera alias	2
Art. 4 - Attivazione della carriera alias	2
Art. 5 - Rilascio di certificazioni	3
Art. 6 - Obblighi della persona richiedente	3
Art. 7 - Violazioni del regolamento	3
Art. 8 - Validità della carriera alias	3
Art. 9 - Trattamento dei dati personali	4
Art. 10 - Patto di Consapevolezza	4
Art. 11 - Entrata in vigore e pubblicità	4

Art. 1- Oggetto e Finalità del Regolamento

Nel perseguimento del Regolamento di Istituto in ottemperanza e per dare attuazione concreta a quanto deliberato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. XX del XX/XX/XX, qui integralmente richiamata, sentito il parere del Collegio dei Docenti, è emanato il presente Regolamento per l'attivazione e la gestione della carriera alias, al fine di garantire alle alunne e agli alunni/ alle studentesse e agli studenti che intendano avviare o abbiano già iniziato un percorso di transizione di genere, la garanzia di vivere in un ambiente scolastico sereno e attento al rispetto delle libertà e dell'inviolabilità della persona.

Art. 2 - Destinatari e destinatarie

L'attivazione della carriera alias risponde al bisogno dell'alunno/a, dello studente o della studentessa, che non riconoscendosi nel genere biologico assegnato alla nascita, ha avviato o intende avviare un percorso di transizione di genere e chiede di essere riconosciuta/o e denominata/o mediante un nome di elezione di genere diverso. Nel caso di persona minorenni, la richiesta deve pervenire all'Istituzione Scolastica per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale/tutori/affidatari dell'alunno/a, dello studente o della studentessa; nel caso di persona maggiorenne la domanda viene inoltrata direttamente dall'interessata/o.

Art. 3 - Richiesta attivazione della carriera alias

Gli esercenti la responsabilità genitoriale/tutori/affidatari dell'alunno/a (dello studente o della studentessa) che intende richiedere l'attivazione della carriera alias (d'ora in poi "persona richiedente") invia la richiesta all'indirizzo pipm030002@pec.istruzione.it o pipm030002@istruzione.it con oggetto: Riservato: richiesta attivazione carriera alias, mail che sarà visionata esclusivamente dal Dirigente Scolastico o dal delegato/a del Dirigente e da lui/lei nominato/a (d'ora in poi Delegato/a).

Il/La Delegato/a fornisce le informazioni necessarie per l'attivazione della carriera alias, supporta la persona richiedente nell'attività istruttoria della procedura amministrativa e segue direttamente il percorso della richiesta e la gestione della carriera alias una volta attivata.

Il/La Delegato/a, per venire incontro alle esigenze specifiche dello studente o della studentessa (alunno/a) e previa autorizzazione del/lla medesimo/a o degli esercenti la responsabilità genitoriale/tutori/affidatari in caso di studente /ssa (alunno/a) minore, può avvalersi di un apposito gruppo di supporto.

Art. 4 - Attivazione della carriera alias

L'attivazione della carriera alias avviene successivamente all'iscrizione, o contestualmente ad essa, previa comunicazione al Dirigente Scolastico e/o al/alla Delegato/a.

Nei casi di cui all'art. 2 del presente Regolamento e in seguito all'invio della richiesta di cui all'art. 3, la Scuola si impegna ad attivare la carriera alias per la persona richiedente con assegnazione di un nome elettivo scelto dalla stessa. Il nome dell'identità elettiva sarà l'unico visibile internamente a tutti i servizi didattici riferiti a docenti e a studenti/sse (alunni/e), costituendo di fatto l'unico nome a cui ricondurre la persona.

Tale modifica costituisce anticipazione dei provvedimenti che si renderanno necessari, se del caso, al termine del procedimento di transizione di genere, quando la persona richiedente sarà in possesso di nuovi documenti anagrafici di identità personale, a seguito di sentenza del Tribunale che rettifichi l'attribuzione di sesso e di conseguenza il nome attribuito alla nascita.

La carriera alias non è aggiuntiva e coincide giuridicamente con quella già attivata al momento dell'iscrizione (contenente i dati anagrafici) e riferita alla persona richiedente; resta attiva finché prosegue la carriera, fatte salve le richieste di interruzione avanzate dalla persona richiedente o le cause di disattivazione di cui al seguente art. 7.

Il/La Referente amministrativo/a che cura la procedura di attribuzione e gestione della carriera alias e il collegamento fra l'identità alias e quella anagrafica della persona richiedente è un/una assistente amministrativo/a della Segreteria Didattica della Scuola.

Art. 5 - Rilascio di certificazioni

Tutte le certificazioni ad uso esterno rilasciate dall'Istituto XXXXX alla persona richiedente fanno riferimento unicamente all'identità anagrafica.

Art. 6 - Obblighi della persona richiedente

La persona richiedente, o gli esercenti la responsabilità genitoriale/tutori/affidatari in caso di studente/ssa (alunno/a) minore, si impegna ad informare l'Istituto di qualunque situazione che possa influire sui contenuti e sulla validità del presente accordo. In particolare, si impegna a comunicare tempestivamente, se del caso, al/alla Delegato/a e alla Segreteria Didattica l'emissione della sentenza di rettificazione e di ri-attribuzione di genere da parte del Tribunale, ovvero la decisione di interrompere il percorso di transizione di genere.

Art. 7 - Violazioni del regolamento

Qualora vi siano fondati motivi per ritenere che la persona richiedente violi quanto disposto dal presente Regolamento, la carriera alias sarà immediatamente disattivata con ripristino della carriera anagrafica, fatte salve le eventuali sanzioni applicabili dagli organi competenti.

Art. 8 - Validità della carriera alias

La carriera alias, una volta attivata, si intende rinnovata tacitamente all'inizio di ogni anno scolastico, salvo richiesta di interruzione della stessa da parte della persona richiedente o degli esercenti la responsabilità genitoriale/tutori/affidatari in caso di minore. L'efficacia della carriera alias cessa, altresì, al momento della comunicazione all'indirizzo di posta elettronica di cui all'art. 3, da parte della persona richiedente o degli esercenti la responsabilità genitoriale/tutori/affidatari in caso di minore, della sentenza definitiva di rettificazione e di ri-attribuzione di genere emessa dal Tribunale competente. Nel caso in cui la persona richiedente consegua il titolo di studio finale senza che sia intervenuta alcuna sentenza del Tribunale, tutti gli atti della carriera scolastica - ivi compreso il rilascio del titolo finale - faranno riferimento ai dati anagrafici forniti dalla persona richiedente al momento dell'iscrizione.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

L'Istituto XXX tratta i dati indicati relativi al presente Regolamento in conformità alla disciplina vigente in materia di riservatezza e di trattamento dei dati personali e particolari.

A tal riguardo, sarà cura del/lla Dirigente Scolastico/a, in quanto titolare del trattamento dei dati, fornire apposite istruzioni al personale scolastico (docenti e personale ATA) per le proprie parti di competenza.

Art. 10 - Patto di Consapevolezza

La persona richiedente, o gli esercenti la responsabilità genitoriale/tutori/affidatari in caso di studente/ssa (alunno/a) minore, prende atto che l'Istituzione scolastica utilizza il nome elettivo per ogni attività educativo, didattica e formativa, anche extra scolastica, prevista dal PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa), ad eccezione degli atti ufficiali ai fini della carriera scolastica.

Art. 11 - Entrata in vigore e pubblicità

Il presente Regolamento è immediatamente efficace a far data dalla approvazione con delibera da parte del Consiglio di Istituto. Sarà pubblicato sul sito web della Scuola nell'apposita area Regolamenti e nella sezione "Albo Pretorio".

Resta in vigore fino ad integrazioni e/o variazioni derivanti anche da disposizioni normative.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Sandra Capparelli
Firmato digitalmente